

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento).

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ARTICOLATA

Il presente disegno di legge provvede all'adeguamento di alcune disposizioni regionali in attuazione degli impegni assunti dal Presidente della Giunta regionale nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a sostituire o modificare alcune norme introdotte dalla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e dalla legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria) che, in sede di esame governativo, sono state oggetto di rilievi da parte dei Ministeri competenti, al fine di evitarne l'impugnativa. L'adeguamento delle disposizioni regionali avviene secondo testi concordati con il Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i competenti Ministeri. Il disegno di legge contiene altresì alcune ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di sanità e di infrastrutture e trasporti.

Articolo 1 (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024))

L'articolo 1 recepisce i rilievi formulati dal Ministero della Salute sull'articolo 30 della l.r. 22/2021, sostituendo ai commi 1 e 2 del suddetto articolo il termine "Fondo di rotazione" con quello più appropriato "Fondo per anticipazione di cassa" proposto dal Ministero, con riguardo al fondo che A.Li.Sa. è autorizzata a costituire per l'attuazione del PNRR Sanità, prelevando una quota del Fondo sanitario regionale.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

L'articolo 2, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 bis della l.r. 28/1998, come sostituito dall'articolo 17 della l.r. 22/2021, ampliando il novero dei soggetti tramite i quali è possibile sostenere, attraverso la cessione a titolo gratuito di apparecchiature o supporto all'acquisto, le strutture sanitarie operanti in paesi svantaggiati, ricomprendendo tutti gli enti senza scopo di lucro attivi nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali e non solo gli enti di natura associativa, iscritti nel registro regionale del Terzo Settore o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Articolo 3 (Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

L'articolo 3, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, sostituisce il comma 1 ter 2 dell'articolo 91 della l.r. 18/1999, come introdotto dall'articolo 33 della l.r. 22/2021, meglio precisando la fonte normativa della competenza regionale ad assumere, con il regolamento ivi previsto, disposizioni attuative dei Piani di Bacino Distrettuali per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. A tal fine si richiama, pertanto, oltre all'articolo 61, comma 1, lettera h), anche l'art. 65 del d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale), assicurando, altresì, che l'intervento regolamentare regionale si svolga nel pieno rispetto delle attribuzioni dell'Autorità di bacino distrettuale, di cui al d.lgs. n. 152/2006, attraverso la previsione espressa del previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità stessa, da acquisire in sede di predisposizione del regolamento.

Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

L'articolo 4, sostituisce l'articolo 4 bis della l.r. 27/2002, introdotto dall'articolo 15 della l.r. 22/2021, riformulandolo, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, in modo da chiarire meglio l'ambito applicativo delle conciliazioni stragiudiziali previste dalla norma. La disposizione in esame disciplina, infatti, la procedura finalizzata alla definizione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico, senza per questo consentire la cessione all'occupante dei terreni gravati da uso civico al di fuori dei limiti e dei presupposti strettamente individuati dalla normativa statale di riferimento. La competenza alla conclusione delle succitate conciliazioni stragiudiziali viene inoltre affidata in via primaria agli enti esponenziali delle collettività titolari degli usi civici e, solo in subordine, ai comuni, precisando altresì espressamente che tale procedura non determina effetti in materia paesistico-ambientale, senza quindi influire sulla destinazione d'uso del bene, che rimane determinata dalla pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25. (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

L'articolo 5 dispone l'abrogazione del comma 7 dell'articolo 34 quater della legge regionale n. 25/2007 nell'ambito del registro regionale telematico delle imprese esercenti autoservizi pubblici non di linea eserciti con taxi, noleggio con conducente e noleggio autobus con conducente.

Il richiamato comma 7 prevede un meccanismo di esercizio di potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale nel caso in cui Città metropolitana di Genova, Province e Comuni omettano di curare l'aggiornamento del succitato registro regionale.

Tuttavia l'esperienza maturata nel corso degli anni ha dimostrato come l'applicazione della norma sia risultata eccessivamente onerosa in termini di tempo e risorse impegnate rispetto al raggiungimento finale dell'obiettivo.

Pertanto, fermo restando l'obbligo per i Comuni di procedere all'aggiornamento del registro, come stabilito dal comma 6 del citato articolo 34 quater l.r. 25/2007, si ritiene opportuno, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, eliminare la procedura di esercizio del potere sostitutivo, tenuto conto che l'azione di aggiornamento del registro già realizzata nel corso degli ultimi anni, ha prodotto i suoi effetti, in quanto i dati sono stati aggiornati al 2019 e, da allora, non sono state riscontrate sensibili variazioni nelle consistenze numeriche delle licenze taxi e autorizzazioni NCC nel breve-medio periodo.

In ogni caso, laddove si ravvisasse la necessità di effettuare un aggiornamento del registro, sarà cura del Settore Trasporto Pubblico Regionale dare avvio alla procedura di ricognizione della situazione complessiva nei confronti dei comuni liguri.

Articolo 6 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2009))

L'articolo 6 introduce il nuovo comma 2 bis all'articolo 6 della l.r. 44/2008 prevedendo la possibilità per Regione Liguria di utilizzare le economie di bilancio residue dall'attività di incentivazione all'uso del servizio di trasporto pubblico a favore dei dipendenti regionali – disciplinate dal medesimo articolo 6 – per realizzare interventi di *mobility management* previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro della Regione.

Al fine di valutare l'opportunità e le ricadute della suddetta modifica normativa, si sono analizzati i dati di spesa per le attività di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei dipendenti regionali relative agli anni dal 2020 al 2022, nonché la tendenza delle domande di ottenimento del buono trasporto per l'anno 2022 e la previsione di incremento del personale regionale nei prossimi anni.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

L'articolo 7 modifica l'articolo 22 della l.r. 33/2013 con l'obiettivo di efficientare l'utilizzo delle risorse pubbliche ed accelerare la realizzazione degli investimenti nell'ambito della mobilità e del trasporto pubblico regionale e locale, verificando, in particolare, lo stato di attuazione degli investimenti previsti in tale materia.

In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi da 1 bis ad 1 quinquies si delinea una procedura specifica per l'individuazione da parte della Giunta regionale del termine per la realizzazione degli investimenti disciplinati dall'art. 21 della l.r. 33/2013 per garantire il corretto impiego delle risorse derivanti dai finanziamenti europei, statali e regionali.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine si prevede che la Regione diffidi il soggetto beneficiario dei contributi ad adempiere entro un congruo termine, scaduto il quale, in caso di permanenza dell'inadempimento, si dispone la revoca del finanziamento con conseguente recupero delle risorse già assegnate maggiorate dagli interessi legali.

Inoltre si prevede, per le ipotesi di mancata rendicontazione circa lo stato di avanzamento degli investimenti da parte del beneficiario secondo le modalità individuate dalla giunta regionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 22, l'applicazione di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 20 della stessa legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, con conseguente sospensione dell'erogazione all'azienda dei corrispettivi di gestione del servizio.

Il comma 1 sexies precisa infine che ai suddetti contributi non si applicano le disposizioni in tema di definanziamento di cui all'art. 31 della l.r. 10/2008.

Articolo 8 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

L'articolo 8 inserisce un nuovo comma 1 ter all'art. 27 della l.r. 31/2019 prolungando, anche per gli esercizi 2022, 2023, 2024 la possibilità per Regione Liguria di anticipare, a favore dei soggetti beneficiari, nelle more dei riversamenti operati da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, un importo fino ad un massimo del 50 % dei fondi assegnati dallo Stato per gli investimenti per il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale. Anche con riguardo agli anni 2022-2024 le somme certificate e rendicontate si riferiscono all'attività di rendicontazione e certificazione effettuata dalla Regione al Ministero. Le anticipazioni operate da Regione sono comunque effettuate fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa.

Articolo 9 (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria))

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 25 della l.r. 2/2022, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, al fine di superare i rilievi mossi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine alla mancata quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge medesima e della relativa copertura finanziaria per gli esercizi 2023 e 2024 del bilancio di previsione 2022-2024. Si apportano pertanto le necessarie modifiche, previamente concordate col Governo, al fine di evitare l'impugnativa governativa.

Articolo 10 (Adeguamento ai requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private)

L'articolo 10 stabilisce i tempi di adeguamento, per le strutture di chirurgia ambulatoriale già autorizzate e in esercizio, ai nuovi requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 351/2022 (Riordino della chirurgia ambulatoriale) - attualmente all'esame della competente Commissione consiliare - ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9/2017.

Tale provvedimento, al fine di garantire che le prestazioni chirurgiche ambulatoriali vengano erogate in condizioni di massima sicurezza per i pazienti, prevede una nuova classificazione delle strutture di chirurgia ambulatoriale in base alla complessità delle prestazioni erogabili e procede alla revisione e aggiornamento dei requisiti autorizzativi di tipo strutturale, impiantistico, tecnologico e organizzativo delle strutture di chirurgia ambulatoriale di cui alla DGR 944/2018 (Approvazione dei documenti in materia di autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali: requisiti e procedure per l'autorizzazione).

Articolo 11 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 12 (Dichiarazione di urgenza)

L'articolo 12 reca la dichiarazione d'urgenza della legge.

Articolo 1

(Modifica all'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)))

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) le parole "Fondo di rotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per anticipazione di cassa".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace))

1. Il comma 1 dell'articolo 5 bis della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28 (Interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace) e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall'articolo 17 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente:
"1. La cessione a titolo gratuito di apparecchiature e materiali sanitari dismessi o il sostegno all'acquisto di apparecchiature e materiali sanitari è effettuata in favore di strutture sanitarie operanti in Paesi in via di sviluppo o in ritardo di sviluppo o in transizione che presentino le necessarie caratteristiche per l'utilizzo delle apparecchiature e dei materiali stessi, tramite enti senza scopo di lucro operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali."

Articolo 3

(Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Il comma 1 ter 2 dell'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 33 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente:
"1 ter 2. La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h) e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di bacino distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, ad emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."

Articolo 4

(Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici))

1. L'articolo 4 bis della legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici) e successive modificazioni e integrazioni, come inserito dall'articolo 15 della l.r. 22/2021, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4 bis
(Conciliazioni stragiudiziali)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modificazioni e integrazioni, la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico può essere definita mediante conciliazione stragiudiziale conclusa dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali) o, qualora non esistente, dal comune, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per l'accertamento degli usi civici e per le conciliazioni stragiudiziali di cui al comma 1 nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente e dal presente articolo.
3. La conciliazione di cui al comma 1 è conclusa sulla base di una perizia di stima di cui all'articolo 4, comma 3, che tenga conto dei parametri economici definiti con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2. Tali parametri assumono, quale valore di riferimento del terreno, la media tra il suo valore venale e il valore che avrebbe avuto nel caso avesse mantenuto la destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per addizioni e altri interventi migliorativi sopravvenuti durante l'occupazione.
4. Per la quantificazione dell'importo da corrispondere per la pregressa occupazione del bene si tiene conto del valore di riferimento di cui al comma 3, incrementato dell'eventuale prelievo o compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione e diminuito delle somme già pagate al comune, delle spese sostenute e delle eventuali ricadute positive per la comunità locale derivanti dall'uso del terreno. All'importo così determinato è applicato un abbattimento dell'ottanta per cento.
5. Ove il terreno, durante l'occupazione, sia stato impiegato per lo svolgimento di attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali di valore pari al sei per cento dell'utile lordo, derivante dalle predette attività, rapportabile al terreno stesso.
6. L'abbattimento previsto al comma 4 è aumentato al 90 per cento per i periodi di occupazione anteriori al 1950 e al 100 per cento per quelli anteriori al 1924.
7. Le somme introitate dall'amministrazione separata dei beni di uso civico di cui alla legge n. 278/1957 o, qualora non esistente, dal comune, a seguito delle conciliazioni stragiudiziali riguardanti terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse, rispettivamente, della collettività dell'amministrazione separata dei beni di uso civico, se costituita, o del comune.
8. Il procedimento di cui al presente articolo, ivi compresa l'autorizzazione regionale di cui al comma 1, non produce alcun effetto in materia paesistico-ambientale e la destinazione d'uso del bene è determinata in ogni caso nell'ambito della pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato, ai sensi della vigente normativa.”.

Articolo 5

(Modifica all'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Il comma 7 dell'articolo 34 quater della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 6

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2009))

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2009)) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La Regione può destinare eventuali economie di bilancio sulle risorse destinate alle azioni di incentivazione all'uso del trasporto pubblico di cui al comma 2 alla realizzazione di interventi di mobility management previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro."

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)))

1. All'articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole "dei singoli interventi" sono inserite le seguenti: " , le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio sull'avanzamento degli stessi";
 - b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
 - 1 bis. In relazione alla diversa tipologia di contributi, la Giunta Regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 21, comma 2, e concede eventuali proroghe in caso di comprovata necessità derivante da circostanze non imputabili al beneficiario e su motivata istanza dello stesso.
 - 1 ter. Decorso inutilmente il termine individuato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 bis, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine.
 - 1 quater. Decorso il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell'inerzia, la Giunta regionale dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle risorse già erogate, maggiorate degli interessi legali.
 - 1 quinquies. Nel caso in cui il beneficiario non provveda a rendicontare l'avanzamento degli interventi secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma 4.
 - 1 sexies. Ai contributi disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni."

Articolo 8

(Modifica all'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, fatti salvi i limiti di disponibilità di cassa della Regione.”.

Articolo 9

(Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria))

1. L'articolo 25 della legge regionale 1 marzo 2022, n. 2 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria) è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 (Norme finanziarie)

1. Per l'anno 2022 dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 15 della presente legge, quantificati rispettivamente in euro 7.000,00, 0,00 e 13.000,00 per un totale di euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024:
Anno 2023
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Anno 2024
- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza alla Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Articolo 10

(Adeguamento ai requisiti autorizzativi delle strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private)

1. Le strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle attività ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20

(Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni, e della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni, si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 9/2017 e successive modificazioni e integrazioni approvati dalla Giunta regionale, secondo la tempistica di seguito indicata:

- a) tre mesi per i requisiti organizzativi;
 - b) sei mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici;
 - c) un anno per i requisiti strutturali.
2. I suddetti termini decorrono, in prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 della presente legge regionale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.